

15 Set 2015

Spettacoli pubblici, serve il parere della commissione comunale di vigilanza

di Pippo Sciscioli

Più che mai opportuni arrivano i chiarimenti del Consiglio di Stato e del ministero dell'Interno sul ruolo delle commissioni comunali e provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, tenute a rendere il parere obbligatorio previsto dall'articolo 80 del Tulpis sulla «solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio», prima ancora che il Comune autorizzi una manifestazione in base all'articolo 68.

La sentenza di Palazzo Spada dell'8 luglio 2015 n. 3397 e la nota del Viminale del 21 maggio scorso (diretta alla Regione Friuli Venezia Giulia), infatti, che aveva fornito invece un'interpretazione ritenuta non conforme alla legge, sono illuminanti e soprattutto smentiscono diverse ed errate interpretazioni fornite solitamente da Comuni e tecnici addetti.

Ne consegue che gli sportelli unici dei Comuni non possono autorizzare in nessun caso un pubblico spettacolo (cioè che preveda il pagamento del prezzo del biglietto di ingresso, l'aumento del prezzo delle consumazioni, la ripetitività e la pubblicità dell'evento o elementi scenici e di arredo atti a contenere il pubblico) se non hanno prima acquisito il relativo parere di agibilità della struttura e degli impianti da parte della commissione di vigilanza, composta dal Sindaco, dal comandante della Polizia municipale, dal dirigente medico dell'Asl, dal dirigente dell'Uut, dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco, da un esperto in elettrotecnica ed eventualmente anche da uno in acustica e da rappresentanti delle organizzazioni di rappresentanza della categoria dei pubblici spettacoli e dei lavoratori (articolo 141 bis del Regio decreto 635/1940).

Parimenti la Scia non può sostituire il parere della commissione, perché il secondo è per giurisprudenza consolidata il frutto di discrezionalità tecnica e non di attività vincolata della Pa. La Scia vale nei casi di attività vincolate e per le quali l'amministrazione procedente deve limitarsi ad accertare i requisiti previsti per legge e a una verifica documentale e non anche al controllo dello stato dei luoghi, degli impianti e delle concrete condizioni di sicurezza in relazione alla partecipazione del pubblico.

Le modifiche del decreto Cultura

Né le cose sono cambiate, aggiunge il Viminale, con la modifica degli articoli 68 e 69 del Tulpis apportate dal Dl 91/2013 (decreto "cultura", convertito dalla legge 112/2013), che ha ammesso la possibilità di organizzare spettacoli con capienza inferiore a 200 persone e che si concludano entro la mezzanotte e non entro le 24 ore dall'inizio, presentando al Comune la Scia e non l'autorizzazione prevista dall'articolo 68, perché a monte deve sempre essere acquisito il parere della commissione. Diversamente si determinerebbe un pericoloso e ingiustificato taglio drastico dei controlli sulla sicurezza dell'evento, affidata non più ad un sistema di verifiche preventive, ma a meri controlli di tipo documentale.

Stesso discorso vale anche nell'ipotesi di spettacoli pubblici disciplinati dal comma 2, articolo 141, del Regio decreto 635/1940, fattispecie spesso applicata nel caso dei circhi, secondo cui «Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli

accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro».

Anche in questo caso non vale la Scia, perché la relazione asseverata del tecnico al massimo può sostituire le verifiche e gli accertamenti della commissione che vengono citati alle lettere b), c), d), e) del precedente comma 1.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved